SULLA CONCESSIONE DI DUE LOTTERIE, IN ESENZIONE DI TASSE, A FAVORE DELL'ESPOSIZIONE D'IGIENE IN NAPOLI E DI QUELLA AGRICOLA-INDUSTRIALE IN VERONA

Art. 1

UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re e' autorizzato a concedere, con esenzione di tasse, due Lotterie Nazionali, una per somma non eccedente lire 2,000,000 a favore dell'Esposizione d'igiene che si terra' a Napoli, nel 1900, a cura ed iniziativa del Comitato locale della Lega Nazionale contro la tubercolosi e dell'Associazione pro Napoli, e l'altra per somma non superiore a lire 700,000 a favore dell'Esposizione agricola-industriale, che si terra' a Verona pure nel 1900.

L'estrazione dei premi dovra' farsi invariabilmente nei giorni che all'uopo saranno stabiliti nei decreti Ministeriali che ne approveranno i piani di esecuzione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 febbraio 1900.

UMBERTO.

Carmine.

Visto, Il Guardasigilli: A. Bonasi.

Versione in vigore dal 8 marzo 1900, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sulla concessione di due lotterie, in esenzione di tasse, a favore dell'Esposizione d'igiene in Napoli e di quella agricola-industriale in Verona

Estremi	Legge 15 febbraio 1900, n. 44
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1900

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sulla-concessione-di-due-lotterie-in-esenzione-di-tasse-a-favore-dell/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it